



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2011

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal **30/05/2011** al **14/06/2011**.

Capurso, 15/06/2011

IL MESSO COMUNALE

f.to Nicola Cinefra

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal **30/05/2011** al **14/06/2011**, ai sensi del 2° comma, dell'art. 48 dello Statuto Comunale.

Capurso, 15/06/2011

Il Segretario Generale

f.to Antonio Berardi

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 - Finalità e campo di applicazione	4
Articolo 3 - Modifiche e/o integrazioni	4
Articolo 4 - Definizioni.....	5
Articolo 5 - Divieti e obblighi	6
Articolo 6 - Competenze del Comune	7
Articolo 7 - Competenze del soggetto gestore	7
Articolo 8 - Gestione ambiti territoriali ottimali	7
Articolo 9 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani.....	8
Articolo 10 - Classificazione dei rifiuti.....	8
Articolo 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	10
TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI	11
Articolo 12 - Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta	11
Articolo 13 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta	11
Articolo 14 - Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori	12
Articolo 15 - Norme specifiche per la raccolta differenziata	12
Articolo 16 - Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso l'Ecocentro Comunale	14
Articolo 17 - Operazioni di raccolta	16
Articolo 18 - Modalità organizzative del servizio in caso di raccolta domiciliare.....	16
Articolo 19 - Modalità organizzative dei servizi in caso di raccolta stradale.....	17
Articolo 20 - Raccolta del rifiuto secco residuo non riciclabile.....	19
Articolo 21 - Raccolta differenziata della frazione organica	19
Articolo 22 - Raccolta differenziata della frazione verde	20
Articolo 23 - Compostaggio domestico.....	20
Articolo 24 - Raccolta di carta e cartone	20
Articolo 25 - Raccolta del vetro	21
Articolo 26 - Raccolta imballaggi in plastica	21

Articolo 27 - Raccolta dei rifiuti in alluminio e banda stagna	22
Articolo 28 - Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi	23
Articolo 29 - Raccolta differenziata delle pile	23
Articolo 30 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	23
Articolo 31 - Raccolta dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale.....	24
Articolo 32 - Raccolta differenziata delle siringhe	24
Articolo 33 - Raccolta rifiuti ingombranti.....	25
Articolo 34 - Raccolta rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso (RAEE)...	25
Articolo 35 - Raccolta rifiuti inerti.....	26
Articolo 36 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	27
Articolo 37 - Pulizia e disinfezione dei contenitori	27
Articolo 38 - Trasporto.....	27
Articolo 39 - Pesata dei rifiuti urbani.....	28
Articolo 40 - Comunicazione e accesso all'informazione	28
TITOLO III - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA.....	29
Articolo 41 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni.....	29
Articolo 42 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni.....	29
Articolo 43 - Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo	30
Articolo 44 - Contenitori portarifiuti	31
Articolo 45 - Spazzamento delle foglie	31
Articolo 46 - Pulizia delle aree private	31
Articolo 47 - Volantinaggio	32
Articolo 48 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree mercatali e nelle aree interessate da manifestazioni	32
Articolo 49 - Manifestazioni pubbliche, lunapark, circhi e spettacoli viaggianti	32
Articolo 50 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali	33
Articolo 51 - Aree di sosta per nomadi	33
Articolo 52 - Lavaggio strade.....	33
Articolo 53 - Diserbo stradale	34
Articolo 54 - Disinfezione, disinfestazione, demuscazione e derattizzazione	34

Articolo 55 - Sgombero neve.....	34
TITOLO IV - ACCERTAMENTI E SANZIONI	35
Articolo 56 - Vigilanza, controlli e ispettori ambientali	35
Articolo 57 - Osservanza di altre disposizioni.....	35
Articolo 58 - Entrata in vigore del regolamento	35
Articolo 59 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme	36
Articolo 60 - Sanzioni	36
Articolo 61 - Norme transitorie.....	38
ALLEGATO A.....	39

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Capurso, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. in particolare dell'art. 198 commi 1 e 2 e conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.

Articolo 2 - Finalità e campo di applicazione

1. La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - Senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali, la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati e sono valide sull'intero territorio comunale.

Articolo 3 - Modifiche e/o integrazioni

1. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti s'intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

Articolo 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e conformemente al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. s'intende per:
 - A. **Rifiuto**: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie di rifiuti definite dalla legislazione vigente e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - B. **Raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in apposita attrezzatura, impianto di trattamento o di smaltimento;
 - C. **Raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - D. **Spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
 - E. **Conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
 - F. **Trasporto**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o dal punto di raccolta al luogo di trattamento o smaltimento;
 - G. **Stoccaggio**: deposito preliminare di rifiuti in attesa di una successiva fase di trattamento;
 - H. **Cernita**: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
 - I. **Trattamento**: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
 - J. **Recupero**: le operazioni necessarie a ottenere dai rifiuti prodotti o materie prime conformemente all'allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - K. **Smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., compreso il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
 - L. **Gestore del servizio**: affidatario/affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e d'igiene del suolo.
 - M. **Isola ecologica attrezzata o Ecocentro comunale**: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite e accessibili soltanto in orari prestabiliti;
 - N. **Rifiuti speciali recuperabili**: s'intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

O. **RAEE** s'intendono i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera a) dell'art. 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Articolo 5 - Divieti e obblighi

1. E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare abusivamente, anche temporaneamente, delle aree pubbliche e sulle aree private soggette a uso pubblico ubicate nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
2. E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico i liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.
3. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.
4. E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smaltimento.
5. E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune e autorizzati dall'Amministrazione provinciale.
6. E' vietata l'installazione e la gestione degli impianti d'innocuizzazione e la gestione degli impianti d'innocuizzazione e l'eliminazione dei rifiuti speciali, e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta e ottenuta la necessaria autorizzazione all'Ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
7. E' vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e all'interno di fabbricati e impianti che non siano stati specificamente autorizzati secondo la normativa vigente. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente alle emissioni in atmosfera, il Sindaco può stabilire, con apposita Ordinanza Sindacale, deroga al presente divieto in relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività agricole o di giardinaggio, prescrivendo precise modalità e criteri di comportamento salvaguardia della salute pubblica.
8. In caso d'inadempienza, il Sindaco, quando sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombrò dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
9. L'utenza dei servizi di smaltimento è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.
10. E' vietato a chiunque spostare i cassonetti dalla loro collocazione debitamente delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo.

Articolo 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello degli A.T.O.: ai sensi degli artt. 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/2006. Nella fase transitoria di definizione dell'ATO i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme definite dall'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi dell'art. 198 comma 1 secondo punto.
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità.
3. Il Comune eventualmente, tramite il gestore del Servizio, attiva le iniziative promozionali e educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiale e/o energia al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.
4. E', inoltre, di competenza del comune rilasciare il parere sui progetti di bonifica dei siti inquinanti approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 198 comma 4 del D.Lgs.152/2006.
5. Il Comune tramite il Gestore del Servizio si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi, di cui alla Parte IV Titolo II del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale vigente.

Articolo 7 - Competenze del soggetto gestore

1. Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
 - La pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici e a uso pubblico;
 - L'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
 - L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte IV Titolo II del D.Lgs. 152/2006;
 - La gestione operativa degli Eco centri;
 - L'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità d'ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del regolamento;
 - La verifica e il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate dagli organi per legge preposti al controllo.

Articolo 8 - Gestione ambiti territoriali ottimali

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195 del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 9 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. L'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani riguarda in particolare:
 - a) Lo spazzamento del suolo eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, fogliame, polvere, rottami e simili giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico;
 - b) La pulizia delle strade, piazze e aree pubbliche, viali alberati e giardini pubblici, aree private ad uso pubblico, dei marciapiedi e di quanto altro definito negli allegati al contratto;
 - c) Il lavaggio e disinfezione di alcune strade e l'asportazione dei rifiuti e del terriccio dalle griglie, caditoie, pozzetti e bocchette di scarico delle acque piovane;
 - d) La raccolta, trasporto a recupero o riciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani provenienti da raccolta differenziata;

Articolo 10 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento così come stabilito nell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, sono classificati come rifiuti urbani:
 - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) I rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
2. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani:
 - a) Rifiuti urbani domestici: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, con esclusione di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.
 - b) Rifiuti urbani non domestici: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente.
 - c) Rifiuti urbani abbandonati: rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) Rifiuti urbani verdi: materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, da aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio;

- e) Rifiuti cimiteriali: si distinguono gli specifici resti provenienti da esumazioni e estumulazioni: cimiteriali per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285 del 10.09.1990.
- f) Beni durevoli (ingombranti domestici): Con tale termine s'intendono oggetti e beni durevoli d'uso comune, quali mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.
- g) Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o specifiche finalizzate al recupero di materiali o energia
- h) Rifiuti urbani dannosi alla salute e all'ambiente.

Sono inoltre individuati ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:

- Pile e batterie esaurite;
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
- Prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi";
- Siringhe abbandonate su strade e aree pubbliche;
- oli minerali usati;
- oli vegetali e grassi animali esausti;
- Elettrodomestici contenenti gas dannosi all'ozono stratosferico

3. Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, e i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:
 - a) Derivino da attività agricole e agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - b) Rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - c) Siano provenienti da locali a uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati a attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.
2. Le tipologie dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono specificate nell'**Allegato A** al presente regolamento.
3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie superiore a 500 mq.
4. Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI

Articolo 12 - Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto nelle zone del territorio comunale stabilite con apposito provvedimento consiliare e risultanti da planimetria nella quale è indicata con chiarezza la zona di effettuazione del servizio.
2. Lo spazzamento delle strade e il servizio di sgombero neve sono effettuati, nell'ambito del perimetro urbano.
3. L'estensione a altre zone è disposta con ordinanza del Sindaco in correlazione con l'aumento delle strade o della popolazione residente o in dipendenza delle accresciute esigenze turistiche, economiche, igieniche della zona.
4. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali che domiciliari.
5. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private a uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili a uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

Articolo 13 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nel presente regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze e alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.

Articolo 14 - Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno territorio del Comune di residenza; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune di Capurso rifiuti provenienti da altri territori comunali.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti, a eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare, nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.
3. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia, i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti. In particolare è vietato depositare in essi:
 - i rifiuti speciali;
 - i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - macerie provenienti da lavori edili.
4. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico.
5. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal gestore del servizio.
6. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore.
7. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
8. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

Articolo 15 - Norme specifiche per la raccolta differenziata

1. Sulla base degli orientamenti Comunitari, dalle leggi nazionali, dal Piano Regionale e Provinciale di gestione dei rifiuti e sulla base degli accordi di programma con il CONAI, l'amministrazione comunale servendosi delle indicazioni progettuali definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata monomateriale, e quali sottoporre a raccolta plurimateriale, con le finalità di :
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;

- raggiungimento degli standard definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in base alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana e alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
- 3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti e evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per il secco residuo.
- 4. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. In particolare è fatto divieto ai consumatori di imballaggi conferire gli stessi nei circuiti di raccolta ordinari.
- 5. L'Amministrazione Comunale coinvolgendo il gestore del servizio, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifiche categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.
- 6. L'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio, promuove periodicamente una azione di sensibilizzazione e educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:
 - a) realizzazione di materiale informativo rispetto alla raccolta differenziata;
 - b) controllo delle modalità di conferimento
 - c) utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Articolo 16 - Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso l'Ecocentro Comunale

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso le Stazioni Ecologiche Attrezzate (nel seguito Ecocentro Comunale).
2. L'Ecocentro Comunale è costituito da un area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani, rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
3. Possono essere conferite all'Ecocentro Comunale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - rifiuti urbani di giardini privati e similari;
 - rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
 - eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.
4. L'area di localizzazione dell'Ecocentro Comunale deve essere recintata, presidiata e custodita e essere autorizzata secondo le norme vigenti in materia.
5. L'Ecocentro Comunale adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.
6. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nell'Ecocentro Comunale sono conferiti direttamente dall'utenza.
7. L'Ecocentro Comunale deve essere dotato di pese idonee alla verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti e avviati a destino.
8. Presso l'Ecocentro Comunale possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovracomunale della struttura in questione).
9. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.
10. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Ecocentro Comunale sono le seguenti:
 - separazione delle varie tipologie di rifiuto;
 - conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati;

- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
 - divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
 - sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
 - rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per l'Ecocentro Comunale;
 - rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Ecocentro Comunale e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia l'Ecocentro Comunale.
11. Quando l'Ecocentro Comunale è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
12. È' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità dell'Ecocentro stesso.
13. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area.
14. E' vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti all'Ecocentro a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.
15. Il gestore è responsabile:
- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico dell'Ecocentro Comunale, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
 - della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
 - del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
 - del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
 - della vigilanza e della custodia dell'impianto;
 - dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Presso l'Ecocentro Comunale devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;

- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici e elettronici di cui al D.Lgs. 151/2005 e s.m.i.;
- accessori per l'informatica;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;
- rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento e specificati nell'allegato A.

Articolo 17 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo, di regola, tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza e il calendario stabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 13 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il gestore.
2. Il gestore provvede a assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta.
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Articolo 18 - Modalità organizzative del servizio in caso di raccolta domiciliare

1. La raccolta avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date e orari prestabiliti.
2. Date e orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio e rimangono di proprietà del gestore stesso.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.

6. I contenitori sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri indicati dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del decoro urbano.

7. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienicosanitario.

8. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in

solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.

9. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di tre unità immobiliari.

10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.

11. E' consentito al gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini.

12. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade e aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.

13. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

14. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalandolo agli ispettori ambientali o altra autorità per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.

15. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata o presso l'Ecocentro secondo le modalità indicata nei successivi articoli.

Articolo 19 - Modalità organizzative dei servizi in caso di raccolta stradale

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.

2. I contenitori su strada devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.

3. I contenitori sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione nei casi ritenuti necessari.
4. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
7. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
8. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
9. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del gestore del servizio, ai sensi dell'art. del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza, di norma, 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
11. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
12. E' vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal gestore del servizio.
13. Modifiche, anche temporanee, al numero, alla posizione e alla tipologia dei contenitori devono essere autorizzate dall' amministrazione comunale. I conduttori degli stabili interessati possono anch'essi richiedere le stesse modifiche con motivata domanda Comunale che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa.
14. Il servizio di raccolta stradale comprende anche la raccolta, ad ogni passaggio, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.
15. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo.

anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.

16. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.

Articolo 20 - Raccolta del rifiuto secco residuo non riciclabile

1. La raccolta dei rifiuti secchi indifferenziati riguarda la frazione merceologica residuale non oggetto di raccolte differenziate.

2. Il rifiuto viene conferito in idonei contenitori dimensionati secondo i parametri stabiliti dal progetto di raccolta, secondo le modalità stabilite agli articoli 18 e 19.

3. E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, materiali e sostanze infiammabili accesi, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

4. Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti residuali urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Articolo 21 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento e il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale e animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto .

2. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani può essere effettuato con modalità essere effettuato porta a porta o mediante contenitori stradali con caratteristiche fisiche adeguate

3. Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e le modalità di raccolta del rifiuto.

4. Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta - verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) devono conferire i rifiuti in contenitori che sono forniti dal soggetto gestore, o in alternativa viene fornito un contenitore dotato di apposita serratura, tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa e esposti soltanto la sera che precede il giorno di raccolta o entro l'orario stabilito per la raccolta. Alle utenze

specifiche sono forniti sacchi di materiale biodegradabile da utilizzarsi quali fodere dei contenitori.

5. E' possibile il conferimento della frazione verde, all'interno del normale circuito dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui della potatura devono essere conferiti presso l'Ecocentro comunale.
6. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/1992.
7. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Articolo 22 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente mediante conferimento presso l'Ecocentro comunale.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio e ha la funzione di strutturante per la produzione di compost.

Articolo 23 - Compostaggio domestico

1. Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici, viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di composter o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato.

Articolo 24 - Raccolta di carta e cartone

1. Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni. La carta deve essere conferita nell'apposita attrezzatura sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni di raccolta piegati opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso da riporre a fianco dei cassonetti per la carta.
2. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati.

3. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.
4. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
5. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. L'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro.

Articolo 25 - Raccolta del vetro

1. E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE), il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).
2. Bottiglie e altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori,
3. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore.
4. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani e altri imballi in che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'Ecocentro o prenotarne il ritiro.
5. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.
6. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.
7. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro in modo indifferenziato. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
8. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale.

Articolo 26 - Raccolta imballaggi in plastica

1. È possibile conferire i seguenti imballaggi plastici:
 - di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per

alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).

- di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.

2. I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.
3. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti.
4. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati all'Ecocentro), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).
5. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica in modo indifferenziato. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

Articolo 27 - Raccolta dei rifiuti in alluminio e banda stagna

1. La raccolta dell'alluminio e dei rifiuti a banda stagna può avvenire con modalità monomateriale o multimateriale in relazione agli accordi con il gestore del servizio.
2. È possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio) le lattine per le bevande e per l'olio, le scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali: appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc., tubetti (per conserve, creme o cosmetici), deodoranti, lacca o panna.
3. Lattine in alluminio e altri contenitori in metallo devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio schiacciando le lattine.

4. Per le utenze commerciali è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

Articolo 28 - Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi

1. E' fatto divieto per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
2. E' fatto divieto, ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. 152/2006 per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio, di utilizzo della discarica come opzione di smaltimento finale.
3. E' fatto obbligo per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio di servirsi di appositi circuiti distinti con avvio di materiale a riciclaggio e/o recupero.
4. L'Amministrazione Comunale può fornire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio alle utenze commerciali, artigianali e di servizio presenti all'interno del perimetro urbano e eventualmente nelle aree destinate ad attività produttive su richiesta delle stesse e dietro stipula di idonea convenzione con il Gestore del servizio.
5. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.
6. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.

Articolo 29 - Raccolta differenziata delle pile

1. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori interni, di colore diverso rispetto a tutti gli altri e di modeste dimensioni. I contenitori sono sparsi per il territorio comunale, sono sistemati presso i punti vendita delle pile e batterie.
2. Le pile si possono conferire anche presso l'Ecocentro comunale, dove sono posizionati gli idonei contenitori.

Articolo 30 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie.
2. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 31 - Raccolta dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione e estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 e alle altre Leggi e Regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
2. I rifiuti da esumazioni e estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
3. I rifiuti da esumazioni e estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione e estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
5. I rifiuti da esumazione e estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
7. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio.

Articolo 32 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi e oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
2. La raccolta delle siringhe usate viene fatta in ordine prioritario nei perimetri scolastici e parchi urbani.

3. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto.
4. Le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
5. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi".

Articolo 33 - Raccolta rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, possono essere conferiti direttamente da parte del detentore all'Ecocentro oppure
 - ritirati dal gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio di concerto con l'Amministrazione Comunale;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
2. Per tutti i rifiuti ingombranti, eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. In particolare operando una netta distinzione tra il circuito dei ferrosi e dei legnosi.
3. La frequenza e le modalità del ritiro dei rifiuti ingombranti deve essere pubblicizzata nelle diverse forme, al fine di disincentivare lo scarico abusivo degli stessi.

Articolo 34 - Raccolta rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso (RAEE)

1. E' fatto divieto agli utilizzatori di conferire i RAEE insieme ai R.S.U.

I rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche e elettroniche, possono essere conferiti direttamente da parte del detentore presso l'Ecocentro nei limiti indicati all'articolo 16, oppure:

- ritirati dal gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- consegnati presso un distributore contestualmente all'acquisto di un AEE di tipologia equivalente; ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera b del D.Lgs. 151/2005.
- consegnati ad un centro di raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, eventualmente organizzati e gestiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.

2. I Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, così come individuati all'allegato 1A: al D.Lgs. 151/05 sono :
- Grandi elettrodomestici;
 - Piccoli elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione;
 - Strumenti elettrici e elettronici(ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - Distributori automatici.
3. Per tutti i RAEE raccolti separatamente, i soggetti responsabili della raccolta del trasporto e dello stoccaggio, hanno l'obbligo di favorire il reimpiego e il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti.
4. La frequenza e le modalità del ritiro dei RAEE deve essere pubblicizzata nelle diverse forme, al fine di disincentivare lo scarico abusivo degli stessi.
5. I distributori obbligati al ritiro gratuito del Rifiuto Elettrico e Elettronico hanno l'onere della verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e del trasporto presso le aree attrezzate dai Comuni o dai Produttori delle sole apparecchiature non suscettibili di reimpiego.

Articolo 35 - Raccolta rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nell'Ecocentro comunale.

Articolo 36 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, pannolini, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso l'Ecocentro comunale, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali getto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Articolo 37 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il Gestore del Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le cadenze contrattuali. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
3. Il Gestore del Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Articolo 38 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.
2. I punti di sosta fissati dal gestore del servizio devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio alla circolazione stradale.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento, la cernita e il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
5. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48

ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione) per i materiali putrescibili, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati legate a situazioni imprevedibili.

6. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

Articolo 39 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio effettua altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste dall'Amministrazione Comunale.
3. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione del Comune e degli Enti competenti in materia.

Articolo 40 - Comunicazione e accesso all'informazione

1. Il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate, a:
 - pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;
 - assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
 - mettere a disposizione degli utenti la Carta del servizio.
2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D.Lgs. n. 195/2005.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio ufficio competente.

TITOLO III - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Articolo 41 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o su strade e aree private soggette ad uso pubblico.
2. La frequenza e le modalità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani esterni vengono stabilite in relazione alle necessità della zona considerata.

Articolo 42 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione dei rifiuti urbani esterni si intendono riferite a:
 - a) aree verdi pubbliche;
 - b) spazzamento e lavaggio stradale;
 - c) contenitori portarifiuti
 - d) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali ;
 - e) rifiuti cimiteriali;

Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze comunali;
 - strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - gallerie e sottopassi pubblici;
 - fontane, fontanelle pubbliche;
 - strade e aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il gestore;
 - griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili e aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita;
 - rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche.
2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative e economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità,

dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti e in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alla frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
6. Nell'organizzazione e effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
7. Fra le operazioni di spazzamento dovrà essere previsto un accurato servizio di asportazione dell'erba negli interstizi della pavimentazione stradale e dei marciapiedi nonché la rimozione del pulviscolo e del fango presenti sul suolo pubblico e di ogni altro materiale accumulato sulle sedi stradali a seguito delle piogge e eventi atmosferici.

Articolo 43 - Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.
2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

Articolo 44 - Contenitori portarifiuti

1. I contenitori portarifiuti (cestini stradali) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dal gestore del servizio, che provvede anche al loro periodico svuotamento e pulizia.
2. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dell'Amministrazione Comunale; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.
4. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori apporvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
5. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Articolo 45 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto, purché non inquinato da altre sostanze, deve essere accumulato in punti prestabiliti e qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, deve essere avviato ad impianto di compostaggio o presso l'Ecocentro.
4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.
5. E' fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 46 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati provenienti anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa dispone affinché il

servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 47 - Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.

Articolo 48 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree mercatali e nelle aree interessate da manifestazioni

1. Nei mercati e nelle aree interessate da manifestazioni cittadine devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. Gli operatori devono sgombrare l'area mercatale da veicoli e altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.
4. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia e eventuale igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere e altre manifestazioni cittadine occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Articolo 49 - Manifestazioni pubbliche, lunapark, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i lunapark, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse.

Articolo 50 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
2. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
3. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
5. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune la spesa sostenuta per la pulizia.
6. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

Articolo 51 - Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

Articolo 52 - Lavaggio strade

1. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

Articolo 53 - Diserbo stradale

1. Il servizio di diserbo sarà effettuato con la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
2. L'uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia, utilizzando sostanze non nocive o tossiche per l'uomo e per l'ambiente.
3. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio.

Articolo 54 - Disinfezione, disinfestazione, demuscazione e derattizzazione

1. Per il servizio di disinfezione, disinfestazione, demuscazione e derattizzazione l'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento.

Articolo 55 - Sgombero neve

1. Nel caso di caduta della neve, il Gestore deve attuare, nelle zone di competenza e non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale.
2. Negli interventi, in caso di formazione di ghiaccio o di precipitazioni nevose si deve dare la precedenza a ponti, salite, strade di grande traffico, accesso ad uffici pubblici e a luoghi di pubblico interessate.
3. È garantito in particolare, lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi delle scuole pubbliche e dei centri per anziani e disabili.

TITOLO IV - ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 56 - Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
2. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 57 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

Articolo 58 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Articolo 59 - Variazioni non sostanziali alle presenti norme

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una frazione attualmente raccolta stradale), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.

Articolo 60 - Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i. nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152.
3. Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.
4. Le sanzioni sono applicate su ogni cassonetto.
5. Tipo di violazione:

Violazione	Sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	25-100
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> • affissione non autorizzata di manifesti e volantini; • verniciatura e scritte imbrattanti;ecc.. 	25-200
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali	25-150
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata di: <ul style="list-style-type: none"> • rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; • rifiuti liquidi e fanghi; • rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; • rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature e ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; • rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; • rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; • rifiuti ingombranti; • rifiuti elettrici e elettronici • rifiuti di imballaggi secondari e terziari; • rifiuti cimiteriali da operazioni di esumazione e estumulazione 	50-450
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani non utilizzando gli appositi contenitori della raccolta differenziata.	50-300
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio terziario	50-350
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> • raccolta dei rifiuti urbani pericolosi • raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche 	50-500
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso l'ecocentro comunale	50-500
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: <ul style="list-style-type: none"> • esercizi commerciali e pubblici • esercizi stagionali svolti all'aperto • manifestazioni • spettacoli itineranti • soste temporanee • carico e scarico merci • cantieri 	50-500
Inosservanza di altre disposizioni contenute nel presente regolamento	25-500

6. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

Articolo 61 - Norme transitorie

1. Il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi verrà definito, modificando l'allegato A del presente regolamento, dopo il recepimento del decreto di attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (così come modificato dal D.Lgs. n.4 del 16/01/2008) di prossima emanazione.

ALLEGATO A

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D.Lgs. 151/2005.

2. Per il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti si rimanda a quanto stabilito nel presente Regolamento alle "Norme transitorie".

